

# Messaggio

numero

**6885**

data

11 dicembre 2013

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

## **Modifica della Legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 concernente l'introduzione delle funzioni di agente di custodia armato, assistente di polizia e ausiliario di polizia**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra approvazione la modifica della Legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 (LPol, RL 1.4.2.1) concernente l'introduzione delle funzioni di agente di custodia armato, assistente di polizia e ausiliario di polizia.

Si coglie l'occasione in questa sede per proporre altresì un'ulteriore complemento della LPol afferente il recupero spese in relazione alle normative sulle tasse per le prestazioni della Polizia cantonale di cui all'art. 10 LPol.

### **I. INTRODUZIONE**

#### **1. Considerazioni generali**

La rapida evoluzione del contesto nel quale si trovano ad operare le forze dell'ordine anche nel nostro Cantone impone la creazione di funzioni nuove, ben definite e inserite in modo chiaro e trasparente nell'ambito della Polizia cantonale e delle Polizie comunali ticinesi. Un certo numero di compiti legati alla sicurezza non necessitano difatti forzatamente di essere compiuti da agenti di polizia che hanno seguito una formazione completa.

Le funzioni dell'agente di custodia armato e dell'assistente di polizia costituiscono una novità nella legislazione cantonale sulla polizia, mentre quella di ausiliario di polizia comunale è già stata recepita nell'attuale Regolamento sulla polizia del 6 marzo 1990 (cfr. art. 51 RLPol, RL 1.4.2.1.1) rispettivamente, per quanto concerne i compiti, nel Regolamento della legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale del 2 marzo 1999 (cfr. art. 7 RLACS, RL 7.4.2.1.1).

Ritenuto come ogni funzione nell'ambito della sicurezza pubblica limita, potenzialmente e a intensità variabile, le libertà individuali, si ritiene opportuno inserire le funzioni oggetto del presente messaggio e le relative competenze nella legge, piuttosto che in un regolamento. In questo modo non sono soltanto le funzioni di agente di polizia, cantonale e comunale, ad essere definiti a livello di legge formale, ma tutte le funzioni pubbliche attinenti all'ambito di polizia nel nostro Cantone. Ciò anche seguendo quanto viene fatto in altri Cantoni e da altri centri di formazione di polizia.

## 2. Consultazione

La proposta di cui al presente messaggio è stata preliminarmente sottoposta alla Conferenza cantonale consultiva sulla sicurezza di cui all'art. 10 della Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali del 16 marzo 2011 (LCPol, RL 1.4.2.5) come pure al Consiglio cantonale dei Comandanti delle polizie (cfr. art. 11 LCPol), ottenendone un unanime avallo. La modifica di legge, volta principalmente all'introduzione della figura dell'assistente di polizia – esigenza segnalata in particolare e ripetutamente da alcuni Comuni che dispongono di una Polizia comunale – è stata parimenti presentata e condivisa sia dal Comando della Polizia cantonale, sia dall'Associazione delle Polizie comunali ticinesi, così pure dai rappresentanti delle autorità comunali che hanno partecipato alle serate informative volute dalla Conferenza cantonale consultiva sulla sicurezza e organizzate nell'autunno 2013 dal Dipartimento delle istituzioni nelle varie Regioni di polizia, al fine di illustrare l'iter procedurale e gli elementi calcolatori derivanti dalla LCPol.

## II. SITUAZIONE NEGLI ALTRI CANTONI

Le figure dell'agente di custodia armato, dell'assistente di polizia e dell'ausiliario di polizia sono presenti e riconosciute in gran parte dei Cantoni svizzeri. La loro funzione differisce di Cantone in Cantone in particolare per i compiti assegnati e il porto d'arma.

Nel *Canton Zurigo* esiste la figura di *Mitarbeiter des Polizeilichen Assistenzdienstes (PAD)* che opera in svariati ambiti, dal controllo del traffico fermo al supporto agli agenti nelle varie attività amministrative ma non solo. Nel *Canton Glarona* esistono i *Sicherheitsassistenten* (cfr. art. 1 cpv. 2 della *Polizeiverordnung* del 29 aprile 2008 (V A/11/2), così pure nel *Canton Grigioni*, figura chiamata *assistente alla sicurezza* (cfr. art. 1 cpv. 2 dell'Ordinanza sulla polizia del 21 giugno 2005, CSC 613.100). Nel *Canton Turgovia* anche i Comuni fanno capo per l'esercizio dei compiti di sicurezza contro pagamento al *Polizeilicher Assistenzdienst* (cfr. art. 3 della *Polizeigesetz* del 9 novembre 2011, 551.1). Nel corso del 2013, il *Canton Basilea Campagna* ha introdotto la figura del *Polizeilichen Sicherheitsassistenten*, assistenti armati i cui compiti sono connessi alla gestione dei detenuti, mentre a *Basilea Città* essi si occupano da anni unicamente della gestione del traffico (*Verkehrspolizisten*).

Quanto ai Cantoni romandi, si segnala che nel *Canton Ginevra* esiste la figura dell'*Assistant de sécurité publique (ASP)* che comprende tre livelli di responsabilità. Questa funzione riconosce e formalizza lo statuto del personale amministrativo che agisce in supporto diretto alle attività di polizia. Esistono tre categorie di *Assistants de sécurité publique*: la prima (ASP1) si occupa principalmente del controllo dello stazionamento e della gestione del traffico; la seconda (ASP2) è una funzione dotata del potere di polizia senza disporre dell'arma, che si occupa segnatamente delle chiamate alla centrale operativa, dell'accoglienza e della gestione amministrativa nei posti di polizia o ancora della trascrizione degli interrogatori nel contesto della Legge sull'aiuto alle vittime; la terza (ASP3) è una funzione con potere di polizia che dispone dell'arma, legata all'espletamento di compiti legati al respingimento, alla sorveglianza e al trasporto dei detenuti, così pure alla protezione del corpo diplomatico. Nel *Canton Friburgo* le forze dell'ordine conoscono lo statuto di *Agents auxiliaires*, i quali collaborano al compimento di taluni compiti della gendarmeria e sono dotati dell'arma (cfr. art. 8 e 11 della *Loi sur la Police cantonale* del 15 novembre 1990, RSF 551.1). Nel *Canton Neuchâtel* – al quale fa riferimento la mozione del deputato Lorenzo Jelmini del 28 novembre 2011 che si evade con il presente

messaggio, e meglio come si dirà al punto V. che segue – il legislatore ha sancito che agli *Assistants de sécurité publique*, muniti di arma, spettano compiti legati al controllo dello stazionamento veicolare e all'applicazione di contravvenzioni. Anche i Comuni possono assumerli (cfr. art. 13 cpv. 2 e 39 della Loi sur la police neuchâtoise del 20 febbraio 2007, RL 561.1). Infine, nel *Canton Vaud*, la Loi sur l'organisation policière vaudoise del 13 settembre 2011 (LOPV) conosce anch'essa la figura dell'*Assistant de sécurité publique (ASP)*, che opera, in principio non armato, a supporto degli agenti di polizia (cfr. art. 10 e 26 LOPV).

Stante quanto precede, la presente proposta di modifica legislativa si allinea alla legislazione in vigore in altri Cantoni, definendo in maniera precisa le varie figure e in generale le loro incombenze.

### **III. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI**

#### **Articolo 10 cpv. 5**

Tenuto conto che le funzioni di assistente e ausiliario di polizia in particolare, implicano una specifica formazione a carico dei rispettivi datori di lavoro impartita dal Centro regionale di formazione di polizia di Giubiasco, è stato reputato opportuno completare i relativi disposti di legge con una specifica norma che sancisca il recupero spese, prevedendo un nuovo capoverso all'art. 10. Di conseguenza, la marginale di cui alla predetta norma va completato indicando tale principio.

Il nuovo capoverso si rifà all'art. 4 lett. c RLPol che prevede il concetto degli interventi straordinari o ingiustificati così come un'elencazione non esaustiva degli impegni contrattuali. Il Decreto esecutivo concernente le tasse per le prestazioni della Polizia cantonale del 21 dicembre 2011 (RL 1.4.2.1.2) stabilisce le tasse conteggiate per le varie prestazioni fornite dalla Polizia cantonale.

Il cpv. 5 sancisce quindi il principio secondo il quale le prestazioni dipendenti da libero impegno contrattuale possono essere integralmente coperte da chi ne beneficia quale datore di lavoro. Si tratta segnatamente delle crescenti offerte formative del Centro regionale di formazione di polizia – quali la Scuola cantonale di polizia e la futura Scuola per assistenti di polizia, il cui funzionamento deve essere garantito attraverso l'assunzione, da parte di chi beneficia delle prestazioni, dei costi – così pure degli impegni derivanti da allacciamenti ad allarmi automatici e che collegano il cliente direttamente con la centrale di polizia, di rilievi, analisi e perizie di polizia scientifica ad usi privati oppure di servizi in occasione di manifestazioni sportive, ricreative o simili (cfr. art. 4 lett. c RLPol).

#### **Titolo IVa - Altri statuti del personale di Polizia**

Allo scopo di inserire nell'attuale testo le modifiche proposte con il presente messaggio in modo semplice, logico e di facile lettura, si definisce un nuovo Titolo IVa che tratta degli "*Altri statuti del personale di polizia*", in modo che gli articoli proposti possano fungere da base legale e di riferimento sia per il Cantone, sia per i Comuni.

#### **Articolo 27b - Agente di custodia armato**

Questo articolo si rende necessario in relazione alla costituzione, nel settembre 2012, in seno alla Polizia cantonale, del Servizio gestione detenuti (SGD) conseguente al

trasferimento, alla Polizia cantonale, di tutte le mansioni di trasporto, sorveglianza e piantonamento di detenuti all'esterno delle Strutture carcerarie. In questo modo si è inteso ottimizzare l'impiego delle risorse umane, dedicate a questo lavoro, scaricando dello stesso la Gendarmeria, la cui missione principale è, per contro, la lotta alle attività delinquenti e la prevenzione dei reati.

### Cpv. 1

Gli agenti di custodia armati, preposti al SGD, dovranno quindi occuparsi in particolare di tutti i trasporti di persone in stato di detenzione (lett. b), dalle e alle Strutture carcerarie, ma anche dalle e alle celle di polizia decentralizzate sul territorio, a destinazione segnatamente di Magistrati, Tribunali, anche di altri Cantoni o di altri Paesi, oltre ai trasporti per esigenze dei detenuti stessi quali, per esempio, le visite mediche.

I piantonamenti di persone detenute (lett. c) si limiteranno a quelli che si svolgono all'esterno delle Strutture carcerarie, mentre all'interno il compito rimane di competenza esclusiva del personale impiegato presso tale struttura.

A questi compiti specifici fanno da corollario la gestione, in termini generali, delle persone in stato di detenzione all'esterno delle Strutture carcerarie (lett. a), attività che implica evidentemente la necessità di soddisfare tutti i criteri legati alla vita quotidiana di una persona, compresi gli aspetti medici, di sostentamento, di igiene, ecc.

Allo scopo di poter adempiere in modo ineccepibile questi compiti, gli agenti di custodia armati svolgeranno una formazione analoga a quella degli agenti di custodia operanti presso le Strutture carcerarie del Cantone, con l'aggiunta di una formazione approfondita (e analoga a quella degli agenti di polizia) nell'uso dei mezzi coercitivi, arma da fuoco in particolare.

La lett. d funge da clausola generale per indicare la competenza di occuparsi in ogni momento anche di ulteriori compiti di gestione detenuti, limitatamente alle mansioni che devono svolgere le forze di polizia.

### Cpv. 2

Il ricorso alle armi, segnatamente alle armi da fuoco, da parte degli agenti di custodia armati, deve rispettare criteri analoghi a quelli elencati nell'art. 4 cpv. 1 LPol per gli agenti di polizia. Non si riprendono, quindi, in questa sede, le spiegazioni circa le condizioni rigide di applicazione del principio di proporzionalità, essendo questo da anni acquisito e consolidato mediante un'apposita e approfondita formazione la quale, come detto, verrà erogata anche a questa categoria professionale.

Rammentiamo unicamente che, nell'ambito dell'espletamento della sua funzione, l'agente di custodia armato non può essere limitato alla sola legittima difesa, menzionata nella lett. a del disposto di legge, siccome il suo compito principale consiste proprio nell'evitare che i detenuti possano essere liberati con la forza o possano sottrarsi alla custodia. All'agente di custodia deve pertanto essere riconosciuto non soltanto il diritto, ma anche l'obbligo, di far uso dell'arma per impedire la fuga di persone pericolose che si trovano a lui affidate in custodia (lett. b).

Ovviamente, e lo si ribadisce ancora, l'uso dell'arma deve sempre essere subordinato ad un rigoroso rispetto del principio di proporzionalità. Questo assunto esclude dunque, a titolo di esempio, un utilizzo dell'arma contro persone che non si sono macchiate di reati gravi, la cui fuga deve, se del caso, essere impedita con altri mezzi meno pericolosi e rischiosi.

## **Articolo 27c - Assistente di polizia**

Gli agenti di polizia, sia cantonali che comunali, seguono una formazione di base molto articolata, complessa e quindi anche onerosa. Non tutti i compiti che devono essere svolti dagli organi preposti alla sicurezza pubblica devono però, per la loro complessità o delicatezza, imperativamente essere compiuti da agenti di polizia. Vi sono anche compiti minori o di supporto, che possono essere assunti da funzionari con una formazione meno performante e che, di riflesso, sono anche meno onerosi per le casse pubbliche. Infatti, accanto all'agente di polizia, ad oggi esiste unicamente la figura dell'ausiliario di polizia, le cui mansioni si limitano, essenzialmente, alla gestione di alcuni aspetti minori in ambito di circolazione stradale (cfr. nuovo art. 27d e relativo commento, che codifica in sostanza la situazione attuale sancita dagli art. 51 RLPol e 7 RLACS). Questa modifica di legge vuole quindi rispondere a un'esigenza segnalata in particolare e ripetutamente da alcuni Comuni e tendente a definire una figura professionale intermedia alle due attualmente esistenti e menzionate in precedenza.

Si precisa inoltre che a livello di Polizia comunale, l'assistente di polizia dovrà inevitabilmente essere integrato in un Corpo di polizia comunale strutturato ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LCPol, rispettivamente essere parte delle forze di polizia del Comune polo. Ciò poiché esso opera a supporto nei compiti attribuiti agli agenti di polizia. Rileviamo inoltre che la nuova funzione andrà chiaramente distinta anche visivamente da quella di agente di polizia, segnatamente tramite il porto di uniformi che escludano che si possa creare confusione alla cittadinanza.

### Cpv. 1

Le attività di cui alla lett. a sono sempre connesse alla circolazione stradale, ma invece di limitarsi ad interventi minori (intimazione multe disciplinari e disciplinamento del traffico), gli assistenti disporranno in questo ambito di competenze maggiori rispetto agli ausiliari. Segnatamente, essi potranno intimare, oltre alle multe disciplinari, anche contravvenzioni in procedura ordinaria e a questo scopo essi avranno la facoltà di procedere pure a controlli del traffico in movimento.

La lett. b dispone che gli assistenti di polizia fungono da supporto nei compiti attribuiti agli agenti. Tali mansioni saranno definite dal regolamento. Si precisa che si tratterà di attività per nulla o poco invasive delle libertà individuali e che potranno pertanto essere assunte anche da funzionari adeguatamente formati, che però non disporranno dello statuto di agente di polizia. A titolo di esempio va segnalato che gli assistenti potranno svolgere anche attività di polizia quali quella di "antenna di quartiere". Gli assistenti potranno altresì compiere delle attività di controllo nel contesto della Legge sulle lotterie e giochi d'azzardo, della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione nonché della Legge sui campeggi. Si rimanda a tal riguardo al paragrafo IV che segue inerente le modifiche di leggi correlate alla figura dell'assistente di polizia.

È infine opportuno ricordare che interventi invasivi delle libertà individuali potranno essere effettuati da assistenti unicamente alla presenza e sotto la diretta responsabilità di un agente di polizia, al quale essi potranno prestare il necessario supporto. Sono fatti salvi, ovviamente e come per ogni cittadino, i cosiddetti "*Jedermannsrechte*", quali la legittima difesa e l'arresto in caso di flagranza di reato.

### Cpv. 2

Gli assistenti di polizia costituiscono una figura indispensabile per una gestione efficace, ma soprattutto anche efficiente della sicurezza pubblica. Cionondimeno, essi non dovranno in nessun modo sostituirsi agli agenti di polizia. Si dispone pertanto che essi non devono essere armati. Gli assistenti non saranno quindi dotati di armi da fuoco così pure

non potranno disporre di altri strumenti definiti “armi” ai sensi della legislazione federale sulle armi, quali il bastone da combattimento. Questa norma non pregiudica invece la dotazione degli assistenti con strumenti adeguati e utili all’autodifesa, quali, per esempio, lo spray al pepe.

### **Articolo 27d - Ausiliario di polizia**

La funzione di ausiliario di polizia è attualmente definita, come già indicato nell’introduzione, dagli art. 51 RLPol e 7 RLACS.

L’art. 51, in particolare il suo cpv. 1, dispone che sono ausiliari di polizia comunali: (a) gli uscieri, e in genere gli altri funzionari comunali che svolgono mansioni di polizia locale senza adempiere alle condizioni dell’articolo precedente (cfr. art. 50 RLPol che definisce la figura di agente di polizia comunale); (b) il personale delle agenzie private di sorveglianza incaricato di mansioni di polizia locale dalle autorità comunali; (c) gli avventizi o volontari, in particolare dei corpi pompieri, con mansioni occasionali di polizia locale per incarico delle autorità comunali.

Quanto alle competenze, l’art. 7 cpv. 1 RLACS dispone che gli ausiliari di polizia sono competenti a notificare alla Polizia comunale da cui dipendono o alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, le denunce per infrazioni rilevate nel caso di veicoli in stazionamento e al segnale di prescrizione «zona pedonale».

Tramite la postulata modifica legislativa, si intende valorizzare la figura dell’ausiliario di polizia dandogli una connotazione più legata alle funzioni attinenti all’ambito della sicurezza pubblica. A differenza della situazione attuale, con la presente modifica di legge potranno dunque essere definiti ausiliari di polizia unicamente coloro che saranno assunti da un ente pubblico con un contratto di diritto pubblico. Rimane ovviamente intatta la facoltà dei Comuni di incaricare – come finora e segnatamente per il controllo del traffico fermo – agenzie private di sicurezza, che potranno operare nel rispetto della legislazione vigente, e meglio la Legge e il Regolamento sulle attività private di investigazione e sorveglianza dell’8 novembre 1976 (RL 1.4.3.1), rispettivamente del Concordato del 12 novembre 2010 sulle prestazioni di sicurezza effettuate da privati che entrerà verosimilmente in vigore a partire dal 2016. I loro collaboratori – che come ad oggi devono aver comunque svolto l’apposita formazione – non saranno tuttavia più equiparati agli ausiliari di polizia, ma opereranno nella funzione di agenti privati di sicurezza incaricati puntualmente dall’ente pubblico. In questo modo si vuole ottenere una chiara distinzione tra professionisti “di polizia” (e quindi impiegati e subordinati in tutto e per tutto all’ente pubblico) e operatori della sicurezza privata. Ciò permette di chiarire meglio che il termine “polizia” è di esclusivo appannaggio del servizio pubblico.

Anche in questo caso la funzione va chiaramente distinta anche visivamente da quella di agente di polizia e di assistente di polizia, segnatamente tramite il porto di indumenti distintivi che escludano che si possa creare confusione tra la cittadinanza.

#### Cpv. 1

Nella lett. a si rinvia alla legislazione cantonale sulla circolazione stradale, permettendo in questo modo di adeguare facilmente il campo di attività in caso di bisogno mediante una modifica del summenzionato art. 7 RLACS. Oltre a quanto precede, gli ausiliari di polizia, come attualmente, potranno occuparsi della gestione del traffico fermo (controllo posteggi) e il disciplinamento del traffico, limitatamente alle segnalazioni manuali, per esempio a margine di manifestazioni, scuole o cantieri (lett. b).

#### Cpv. 2

La prescrizione è tassativa e non prevede eccezioni: gli ausiliari di polizia non sono armati.

## **Articolo 27e - Obblighi**

Tale disposto trova ispirazione da quanto attualmente prescritto per gli agenti della Polizia cantonale all'art. 16 cpv. 2 LPol. Si reputa infatti che il particolare servizio svolto dagli agenti di custodia armati, dagli assistenti di polizia e anche dagli ausiliari di polizia, implichi anche una disciplina particolare. Le peculiari responsabilità affidate ai professionisti attivi nell'ambito della sicurezza pubblica impongono agli stessi di saper dar prova di particolare rigore nel condurre la loro vita professionale, ma anche privata, oltre a saper gestire in modo adeguato i contatti con terzi e, a dipendenza del ruolo, con le persone che si trovano sotto la loro custodia.

L'articolo definisce inoltre il principio del lavoro a turni e indica l'obbligo di formazione, che dovrà essere conseguita sotto l'egida del Centro regionale di formazione di polizia, centro riconosciuto a livello nazionale quale organo preposto alla formazione di polizia di base e continua di lingua italiana. Per gli assistenti di Polizia comunale nonché gli ausiliari di polizia, la formazione, i cui costi saranno posti a carico del datore di lavoro così come disposto dal nuovo art. 10 cpv. 5 LPol, verrà organizzata in collaborazione con le Polizie comunali.

## **IV. MODIFICHE DI LEGGI INERENTI LA FIGURA DELL'ASSISTENTE DI POLIZIA**

Nel contesto dell'elaborazione del presente messaggio è stato affrontato un esame della legislazione cantonale che prevede l'intervento delle forze dell'ordine, al fine di definire ulteriori competenze degli assistenti di polizia. Si è dunque proceduto ad esaminare i vari compiti che *ex lege* devono essere eseguiti in particolare da l'"agente di polizia" o gli "agenti di polizia", determinando quali, stante la loro specifica natura, potessero essere svolti, previa specifica formazione, anche dagli assistenti.

Ritenuto che la nuova figura dell'assistente può compiere attività di polizia minori – ovverosia che non comportano particolare complessità e delicatezza – sono state dunque predisposte delle modifiche della Legge sulle lotterie e giochi d'azzardo, della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione nonché della legge sui campeggi (cfr. commento all'art. 27c cpv. 1 lett. b LPol).

### **1. Modifica della Legge sulle lotterie e giochi d'azzardo del 4 novembre 1931**

L'art. 8 della Legge sulle lotterie e giochi d'azzardo (RL 11.1.3.1) sancisce che all'estrazione di una lotteria deve assistervi, a spese di chi la organizza, un agente della Polizia cantonale al quale spetterà redarre un processo verbale sullo svolgimento delle operazioni destinato al Dipartimento competente.

Stante che la natura di tale compito non risulta essere particolarmente complessa e delicata, si ritiene che esso possa essere svolto anche da un assistente della polizia cantonale. Motivo per cui, è necessario predisporre un adeguamento della norma introducendo la funzione dell'assistente di polizia.

Stante che la natura di tale compito non risulta essere particolarmente complessa e delicata, si ritiene che esso possa essere svolto anche da un assistente della polizia cantonale. Motivo per cui, è necessario predisporre un adeguamento della norma introducendo la funzione dell'assistente di polizia.

## **2. Modifica della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1. giugno 2010**

In applicazione dell'art. 32 cpv. 1 lett. a della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear, RL 11.3.2.1) e ancor più specificatamente dell'art. 86 del Regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 16 marzo 2011 (RLear, RL 11.3.2.1.1), ai Municipi possono essere delegate le competenze relative al controllo:

- a) dell'esposizione degli orari;
- b) dell'età degli avventori;
- c) della vendita di bevande alcoliche;
- d) della presenza del gerente nell'esercizio e dell'allestimento del piano di lavoro;
- e) dell'esposizione dei prezzi;
- f) del divieto di fumo.

In tal caso, questi controlli sono eseguiti da parte degli agenti della Polizia comunale conformemente all'art. 36 Lear.

Tenuto conto del genere di controllo e delle verifiche da compiere, si conviene che le attività sopra elencate possano essere eseguite anche da assistenti di polizia ai quali, nell'ambito della loro formazione, verrà data una specifica istruzione.

La concretizzazione di questa competenza necessita pertanto di un adeguamento del vigente art. 36 Lear con l'inserimento della funzione di assistente di polizia.

## **3. Modifica della Legge sui campeggi del 26 gennaio 2004**

L'art. 23 cpv. 1 della Legge sui campeggi (RL 11.3.2.2) dispone che gli agenti della Polizia cantonale e delle Polizie comunali possono:

- a) ispezionare i campeggi;
- b) verificare i dati personali di chi si trova;
- c) allontanare i campeggiatori che provocano disordini.

Il cpv. 2 del medesimo disposto prevede altresì che il titolare, rispettivamente il gerente, presti la sua collaborazione agli agenti di polizia e ai preposti ai controlli designati dalle autorità cantonali, comunali e dagli Enti turistici.

Si ritiene che anche questi tipi di controlli possano essere compiuti dagli assistenti di polizia ai quali, come nel caso delle attività legate alla Lear (cfr. capitolo precedente), nell'ambito della loro formazione verrà impartita una specifica istruzione. Simile modifica necessita pertanto di un adeguamento legislativo.

## **V. ATTO PARLAMENTARE**

Il 28 novembre 2011 il deputato Lorenzo Jelmini ha presentato una mozione intitolata *“Assistenti di Polizia per aumentare le risorse a favore della sicurezza”*.

Con la presentazione di questo messaggio si evade positivamente quanto richiesto in tale atto parlamentare evidenziando nel contempo come l'entrata in vigore, il 1. settembre 2012, della Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali del 16 marzo 2011, permetta di pure ossequiare anche quella parte della mozione che chiedeva di incrementare e migliorare i rapporti di collaborazione tra il Cantone e i Comuni sul tema della sicurezza.



## **VI. CONGRUENZA CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO 2012/15**

La modifica proposta non è menzionata esplicitamente nelle Linee direttive e nel Piano finanziario 2012/2015. Essa s'inserisce però nell'ottica generale di una sempre migliore dotazione delle forze preposte alla sicurezza del cittadino con un adeguato numero di collaboratori e con le funzioni necessarie per poter coprire in modo efficiente il fabbisogno (cfr. Rapporto al Gran Consiglio sulle Linee direttive e il Piano finanziario 2012-2015 del gennaio 2012, capitolo 2.3 "*Sicurezza e coesione in evoluzione*", pto. 2 "*Protezione del cittadino*"). In questo ambito s'inserisce pure la volontà di garantire una sempre migliore collaborazione con le Polizie comunali.

Come sinora, ritenuta altresì la modifica di cui all'art. 10 LPol introdotta tramite il presente messaggio, gli oneri di formazione delle figure professionali di cui al presente messaggio sono a carico dell'ente pubblico che le assume; per gli agenti di custodia armati la formazione è a carico del Cantone, mentre per gli assistenti di polizia comunale e per gli ausiliari di polizia a carico dei Comuni.

Stante quanto precede, per il Cantone non vi sono conseguenze finanziarie come pure aumenti dell'organico.

## **VII. CONCLUSIONE**

Per le considerazioni che precedono, il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio ad approvare le annesse modifiche della Legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 così pure della Legge sulle lotterie e giochi d'azzardo del 4 novembre 1931, della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1. giugno 2010 nonché della Legge sui campeggi del 26 gennaio 2004.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Beltraminelli

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

## **LEGGE**

### **sulla polizia del 12 dicembre 1989; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 11 dicembre 2013 n. 6885 del Consiglio di Stato,

## **d e c r e t a:**

### **I.**

La legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 è così modificata:

#### **Introduzione dell'abbreviazione del titolo: Legge sulla polizia (LPol)**

##### **Art. 10 cpv. 5 (nuovo)**

**Tasse, recupero spese  
e ricompenze**

<sup>5</sup>I costi per prestazioni dipendenti da libero impegno contrattuale possono essere integralmente recuperati.

#### **TITOLO IVa (nuovo) - Altri statuti del personale di Polizia**

##### **Art. 27b (nuovo)**

**Agente di custodia armato**

<sup>1</sup>Gli agenti di custodia armati della polizia cantonale hanno le seguenti competenze:

- a) gestione delle persone in stato di detenzione all'esterno delle Strutture carcerarie;
- b) trasporto dei detenuti nel cantone, da e verso altri cantoni nonché all'estero;
- c) piantonamenti durante i processi e i ricoveri in strutture ospedaliere o altri luoghi di detenzione temporanea, esterni alle Strutture carcerarie;
- d) gestione dei detenuti nell'ambito dei compiti attribuiti alla polizia.

<sup>2</sup>L'uso dell'arma è autorizzato:

- a) nei casi di cui all'art. 4 cpv. 2 cifre 1 e 2;
- b) quando persone pericolose o che hanno commesso o sono indiziate di aver commesso un grave reato e che sono sotto la loro custodia, tentano di fuggire.

### **Art. 27c (nuovo)**

#### **Assistente di polizia**

<sup>1</sup>Gli assistenti di polizia hanno in particolare le seguenti competenze:

- a) controllo e gestione del traffico, compresa l'intimazione e l'incasso di multe nell'ambito della circolazione stradale e l'avvio di procedure ordinarie;
- b) supporto nei compiti attribuiti agli agenti e definiti dal regolamento.

<sup>2</sup>Gli assistenti di polizia non sono armati.

### **Art. 27d (nuovo)**

#### **Ausiliario di polizia**

<sup>1</sup>Gli ausiliari di polizia hanno le seguenti competenze:

- a) controllo e gestione del traffico ai sensi della legislazione cantonale sulla circolazione stradale;
- b) disciplinamento del traffico, limitatamente a segnalazioni manuali.

<sup>2</sup>Gli ausiliari di polizia non sono armati.

### **Art. 27e (nuovo)**

#### **Obblighi**

<sup>1</sup>Gli agenti di custodia armati, gli assistenti di polizia e gli ausiliari di polizia, sono tenuti al lavoro a turni nonché alla particolare disciplina richiesta dalla loro funzione.

<sup>2</sup>Essi seguono un'apposita formazione sotto l'egida del Centro regionale di formazione di polizia.

## **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

## **LEGGE**

### **sulle lotterie e giochi d'azzardo del 4 novembre 1931; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 11 dicembre 2013 n. 6885 del Consiglio di Stato,

### **d e c r e t a:**

#### **I.**

La legge sulle lotterie e giochi d'azzardo del 4 novembre 1931 è così modificata:

#### **Art. 8**

L'estrazione deve aver luogo pubblicamente. Dovrà assistervi, a spese di chi organizza la lotteria, un agente o un assistente della polizia cantonale. Questi, entro 15 giorni dall'estrazione, farà pervenire al Dipartimento competente un processo verbale, dal quale dovrà risultare come si sono svolte le operazioni. Al processo verbale dovrà essere allegato l'elenco dei numeri vincenti.

#### **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

## **LEGGE**

### **sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1. giugno 2010 (Lear); modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 11 dicembre 2013 n. 6885 del Consiglio di Stato,

### **d e c r e t a:**

#### **I.**

La legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1. giugno 2010 (Lear) è così modificata:

#### **Art. 36**

Gli agenti e gli assistenti della polizia cantonale e della polizia comunale come pure i funzionari preposti dell'autorità cantonale possono:

- a) ispezionare gli esercizi;
- b) accertare l'identità di chi vi si trova;
- c) ordinare lo sgombero dell'esercizio, qualora si verificassero disordini.

#### **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

## **LEGGE**

### **sui campeggi del 26 gennaio 2004; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 11 dicembre 2013 n. 6885 del Consiglio di Stato,

### **d e c r e t a:**

#### **I.**

La legge sui campeggi del 26 gennaio 2004 è così modificata:

#### **Art. 23**

<sup>1</sup>Quando le circostanze lo richiedono, gli agenti e gli assistenti della polizia cantonale e comunale possono:

- a) ispezionare i campeggi;
- b) verificare i dati personali di chi si trova;
- c) allontanare i campeggiatori che provocano disordini.

<sup>2</sup>Il titolare rispettivamente il gerente presta la sua collaborazione agli agenti e agli assistenti di polizia nonché ai preposti ai controlli designati dalle autorità cantonali, comunali e dagli Enti turistici.

#### **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.